

PARQUET E POSA

Il magazine AIPPL per il posatore e la filiera dei pavimenti in legno

ANNO 2024 - N.21

Edizioni Laboratorio Verde srls - via E. Cosenz 35, 20158 Milano

Parquet verticale

Legno prefinito Rovere spina
francese in un'abitazione
ristrutturata

Pag. 20

SPECIALE DONNE

Un inserto dedicato alle protagoniste
femminili delle nostre aziende partner



DA NON PERDERE ◀

Gli appuntamenti
2024 dell'AIPPL
Parquet Academy

INTERVISTE ◀

Quattro chiacchiere
con i nostri soci storici





REACH e SCIP: obblighi e restrizioni delle sostanze chimiche


La protezione della salute umana e dell'ambiente dall'esposizione a sostanze preoccupanti è garantita da restrizioni, come quelle imposte per la formaldeide. Ciò dimostra l'impegno delle autorità europee sul fronte della sicurezza dei consumatori e della sostenibilità ambientale

DI *DANIELE BERGAMASCO

*Vicedirettore e Responsabile Reparto Chimico di Catas S.p.A.

Il Regolamento REACH è l'acronimo di **R**egistration, **E**valuation, **A**uthorisation and **R**estriction of **C**hemicals, ossia registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.

Esso si applica alle sostanze chimiche utilizzate nei settori più disparati: non solo a quelle sostanze o miscele utilizzate nei processi industriali, quindi, ma anche a quelle che vengono adoperate quotidianamente, ad esempio nei detersivi o nelle vernici, e quelle presenti in articoli. Il suo campo di applicazione è dunque decisamente esteso.



La maggior parte degli oggetti che utilizziamo quotidianamente sono di fatto degli articoli, per esempio: mobili, indumenti, veicoli, giocattoli, ecc.

Un articolo può essere molto semplice, per esempio una sedia in legno, oppure molto complesso come un arredo elettrificato.

Il regolamento REACH definisce un articolo come *un oggetto a cui sono dati durante la sua produzione, una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore rispetto alla sua composizione chimica.*

Anche se la composizione chimica degli articoli può non essere evidente, possono comunque contenere sostanze che sono fonte di preoccupazione per la salute umana e l'ambiente. In particolare, il regolamento REACH pone l'attenzione su quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate all'autorizzazione, che possono essere presenti negli articoli e soggette a obblighi supplementari per le imprese che li producono, importano o immettono sul mercato tale articolo.

GLI OBBLIGHI

Il **primo obbligo** è di fornire ai destinatari di tali articoli le informazioni necessarie affinché l'utilizzo sia fatto in sicurezza; in questo ambito il termine destinatari si riferisce agli utilizzatori e distributori industriali o professionisti e non ai consumatori finali. Le informazioni possono essere tuttavia richieste anche dai consumatori e rese disponibili gratuitamente entro 45 giorni.

Il **secondo obbligo** è la notifica SCIP. L'obbligo di notifica SCIP riguarda tutti gli articoli, senza eccezioni, quali definiti dal regolamento REACH, immessi sul mercato dell'UE contenenti una sostanza inclusa nell'elenco delle sostanze candidate in una concentrazione superiore allo 0,1% p/p.

LA BANCA DATI SCIP

SCIP è la banca dati contenente informazioni relative a sostanze preoccupanti in articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti) [Substances of Concern In articles, as such or in complex objects like Products].

La banca dati SCIP, anche **in ottica di economia circolare**, assicura che le informazioni relative ad articoli contenenti sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate siano disponibili durante l'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, inclusa la fase di smaltimento in quanto rifiuti.

La banca dati SCIP ha **tre obiettivi principali**:

1. ridurre la produzione di rifiuti contenenti sostanze pericolose, sostenendo la sostituzione delle sostanze incluse nell'elenco di sostanze candidate;
2. mettere a disposizione informazioni per migliorare ulteriormente le operazioni di trattamento dei rifiuti;
3. consentire alle autorità di monitorare l'uso di sostanze pericolose.

LA RECENTE RESTRIZIONE PER LA FORMALDEIDE

Il 17 luglio 2023 è stata ufficializzata l'introduzione del Regolamento (UE) 2023/1464, il quale implementa la tanto annunciata **restrizione REACH relativa alla formaldeide**. Questo processo è stato avviato dall'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) su mandato della Commissione Europea nel 2017. La modifica dell'Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, contenente le restrizioni attive, è stata effettuata mediante l'**inclusione della voce 77**.

A partire dal 6 agosto 2026, che rappresenta il termine di tre anni dall'entrata in vigore del recente regolamento, sarà vietato introdurre sul mercato articoli (come ricordato sopra, termine utilizzato dal REACH per indicare i prodotti, inclusi quelli semilavorati) con un livello di emissione di formaldeide superiore a 0.062 mg/m³, nel caso di mobili e prodotti a base di legno.

Questo limite corrisponde esattamente alla metà della classe di emissione E1, come precisato nell'appendice B della norma UNI EN 13986.

L'Allegato al regolamento specifica dettagliatamente le condizioni di prova da seguire. Per i prodotti diversi dai mobili e dagli articoli in legno, è previsto un limite di 0.080 mg/m³, con tempi di adeguamento differenziati in alcuni casi. La restrizione mira a garantire una riduzione significativa delle emissioni di formaldeide nell'ambiente, promuovendo nel contempo la sicurezza

dei consumatori e la tutela della salute pubblica.

Il regolamento annovera delle **esclusioni**, che vogliamo sottolineare non sono le stesse già conosciute negli anni prima con CARB e poi con TSCA Title VI, nei seguenti casi:

a) gli articoli in cui la formaldeide o le sostanze che rilasciano

formaldeide sono esclusivamente presenti in modo naturale nei materiali utilizzati per la loro produzione;

b) gli articoli destinati unicamente all'uso all'aperto in condizioni prevedibili;

c) gli articoli da costruzione impiegati esclusivamente al di fuori dell'involucro edilizio e della barriera al vapore, che non emettono formaldeide nell'aria degli ambienti chiusi;

d) gli articoli destinati esclusivamente all'uso industriale o professionale, a meno che le emissioni di formaldeide da essi generate comportino l'esposizione del pubblico in condizioni d'uso prevedibili;

e) gli articoli soggetti alla restrizione di cui alla voce 72;

f) i biocidi inclusi nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 528/2012;

g) i dispositivi soggetti al Regolamento (UE) 2017/745;

h) i dispositivi di protezione individuale rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 2016/425;

i) gli articoli destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1935/2004;

j) gli articoli usati.

In conclusione, il Regolamento REACH rappresenta un importante pilastro nella protezione della salute umana e dell'ambiente dall'esposizione a sostanze chimiche preoccupanti. Le restrizioni imposte per queste sostanze, come nel caso della formaldeide, dimostrano l'impegno delle autorità europee nel garantire la sicurezza dei consumatori e promuovere la sostenibilità ambientale. ■

